



In sede di denuncia annuale dei redditi, il legislatore prevede delle agevolazioni connesse alla detraibilità dall'imposta lorda di talune spese.

Tra queste rientrano quelle legate **alla cosiddetta "assistenza specifica"**, introdotte nel nostro sistema tributario dalla legge 342/2000, art. 31, rese da personale paramedico abilitato ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche, infermieristiche e riabilitative - ad esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia-.

Come chiarito dalla Circ. Min. 16.11.2000 n. 207/E per "*spese di assistenza specifica*" si intendono i compensi erogati a:

1. personale paramedico abilitato (infermieri professionali);
2. personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (es. prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa) .

La tipologia di spese in esame gode di un trattamento diverso a seconda che queste siano o meno rivolte a soggetti con handicap: deducibilità totale delle spese sostenute da soggetti portatori di handicap, **deducibilità limitata al 19%** della spesa negli altri casi.

Le vigenti normative dispongono che per fruire del regime agevolativo predetto, occorre disporre **solamente** delle relative fatture, ricevute o quietanze di pagamento, emesse dal professionista attestanti la prestazione svolta e la qualifica professionale dell'operatore senza alcuna necessità di prescrizione medica.

Del resto anche in materia di I.V.A., è stabilito che per i fisioterapisti e per le altre professioni sanitarie, le prestazioni sono esenti da imposta – ex art. 10 c) 18 D.P.R. 633/72 - anche senza prescrizione medica.

Infatti il Ministero della Salute con **Decreto Ministeriale firmato il 17 maggio 2002 di concerto con il Ministero dell'Economia e**

delle Finanze, ha stabilito che sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le prestazioni sanitarie paramediche rese alla persona da biologi o psicologi, odontoiatri, terapisti della riabilitazione, ortottisti, logopedisti, odontoiatri, infermieri, ostetrici e dalle figure professionali rientranti nella categoria di "professioni sanitarie riabilitative" (podologo, fisioterapista, logopedista, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva).

Le argomentazioni trovano riscontro nella Circ. nr. 43/E dell'Agenzia delle Entrate che addirittura estende il regime di esenzione, senza alcuna prescrizione medica a supporto, alle prestazioni rese da fisioterapisti non medici con effetto retroattivo.

Per quanto argomentato ogni diverso comportamento appare immotivato.
